



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 15 SETTEMBRE 2023

### LA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Entro il prossimo 30 settembre 2023, l'Agenzia Entrate - Riscossione trasmetterà ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta la Comunicazione delle somme dovute per la Definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", la comunicazione avverrà entro il 31 dicembre 2023.

La Comunicazione delle somme dovute contiene le seguenti informazioni:

- l'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda di adesione;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata ("Rottamazione-quater");
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
  - in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  - oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l'eventuale domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell'importo dovuto in base alla soluzione di pagamento, scelta al momento dell'adesione (fino ad un massimo di 18 rate).

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più rate, il contribuente riceverà in allegato alla Comunicazione fino a dieci moduli per il pagamento delle rate.

Prima della scadenza dell'undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori moduli di pagamento da utilizzare per i pagamenti successivi.

### RAVVEDIMENTO SPECIALE ENTRO IL 2 OTTOBRE 2023

Il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) scade il termine per poter usufruire del cosiddetto **ravvedimento speciale**, agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 174-178, Legge 197/2022.

Il ravvedimento speciale permette di **definire in via agevolata le violazioni afferenti ai dichiarativi validamente presentati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia Entrate**. Si deve trattare di violazioni non formali e non rilevabili dal controllo automatizzato, non constatate alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex art. 36 ter del D.P.R. 602/1973. Per poter utilizzare il ravvedimento speciale occorre aver validamente presentato la dichiarazione, entro in termini ordinari o con un ritardo non superiore ai 90 giorni, per quanto infedele.

Le violazioni possono essere sanate presentando una dichiarazione integrativa entro il 2 ottobre 2023, tramite la quale le violazioni commesse vengono rimosse, ed è necessario altresì versare la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, eventualmente anche in forma rateale, come di seguito richiamato.

I benefici del ravvedimento speciale sono significativi: la **sanzione minima edittale viene ridotta ad 1/18**. Tale sanzione, che normalmente si assesta al 90% (salvo il caso di violazione inerente agli obblighi dichiarativi di redditi di fonte estera, nel qual caso la sanzione minima è del 120%), anziché godere delle riduzioni previste nel caso di ravvedimento operoso ordinario, variabili a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere, si riduce al 5% (pari al 90% / 18). Un ulteriore vantaggio è quello della **possibilità di versare l'imposta dovuta, le sanzioni come sopra determinate, e gli interessi, in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali**.

Il versamento deve avvenire nel rispetto delle seguenti scadenze:

- prima o unica rata entro il 2 ottobre 2023;
- in caso di scelta per il pagamento rateale le successive rate scadranno in data:
  - seconda rata martedì 31 ottobre 2023;
  - terza rata giovedì 30 novembre 2023;
  - quarta rata mercoledì 20 dicembre 2023;
  - quinta rata 1° aprile 2024;

- sesta rata 1°luglio;
- settima rata lunedì 30 settembre 2024
- ottava e ultima rata venerdì 20 dicembre 2024.

Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati al tasso del 2% annuo.

In merito invece agli interessi per ritardato pagamento, la norma non prevede alcuna eccezione a quelle che sono le regole generalmente applicabili in materia di ravvedimento operoso ordinario. Gli interessi dovuti, quindi, al fine di determinare le somme dovute, dovranno essere calcolati tenendo in considerazione il tasso legale e non un tasso fisso.

Si riepiloga l'evoluzione nel tempo del tasso legale di interesse:

- Anno 2018: 0,30%
- Anno 2019: 0,80%
- Anno 2020: 0,05%
- Anno 2021: 0,01%
- Anno 2022: 1,25%
- Anno 2023: 5,00%

Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo individuati dalla [Risoluzione dell'Agenzia Entrate 6/E/2023](#).

### **IN SCADENZA I BONUS ENERGETICI 3° E 4° TRIMESTRE 2022**

Per i crediti d'imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 sono imminenti due importanti scadenze: il 20 settembre scade il termine per comunicare all'Agenzia Entrate la cessione dei crediti maturati dalle imprese per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.

il 30 settembre scade il termine per effettuare la "remissione in bonis" che deve necessariamente essere eseguita prima di procedere all'utilizzo del credito d'imposta in compensazione tramite F24.

Ricordiamo che per regolarizzare l'eventuale mancata comunicazione, entro lo scorso 16 marzo, dei crediti d'imposta energia del 3° e 4° trimestre 2022, è previsto l'utilizzo della remissione in bonis entro il 30 settembre 2023 a condizione che:

- non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
- venga inviata la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023
- sia versata la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide con il codice tributo "8114".

### **AUTOTRASPORTO MERCI: COME PRESENTARE LE DOMANDE PER IL TAX CREDIT GASOLIO**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato due comunicati con i quali fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze relative ai **credito d'imposta autotrasporto di merci** per l'acquisto gasolio nel secondo e terzo trimestre del 2022.

Si tratta, in particolare:

- del *Credito d'imposta autotrasporto di merci per conto di terzi. Ristoro per acquisto gasolio secondo trimestre 2022*. La legge 197/2022 ha stanziato **200 milioni di euro** da destinare alle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel **secondo trimestre dell'anno 2022**. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli **a partire dalle ore 15:00 del giorno 18 settembre 2023**. [Qui](#) il comunicato con le indicazioni per la presentazione delle domande.
- del *Credito d'imposta autotrasporto di merci in conto proprio. Ristoro per acquisto gasolio primo trimestre 2022*. Il decreto-legge 144/2022 e successive modificazioni ha stanziato, **85 milioni di euro** da destinare alle **imprese di autotrasporto di merci in conto proprio**, quale contributo straordinario erogato come credito d'imposta, nella misura massima del 28% della spesa sostenuta per acquisto di gasolio nel **primo trimestre dell'anno 2022**. Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente sulla piattaforma implementata da Agenzia delle accise, dogane e monopoli **a partire dalle ore 15:00 del giorno 11 settembre 2023**. [Qui](#) il comunicato con le indicazioni per la presentazione delle domande.

### **730/2023 IN SCADENZA IL 2 OTTOBRE**

Entro il 2 ottobre 2023 (il 30 settembre cade di sabato) i contribuenti, direttamente oppure tramite Caf o professionisti abilitati, potranno presentare il 730/2023, per dichiarare i redditi prodotti nel 2022. La scadenza vale sia per il 730 ordinario che per quello precompilato.

Ci sarà poi tempo fino al 25 ottobre per correggere eventuali errori a proprio sfavore, tramite un 730 integrativo. Dopo quella data, o in ogni caso per correggere errori a sfavore dell'Erario, sarà invece necessario presentare un modello Redditi integrativo. La dichiarazione Redditi integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria nella quale è stato commesso l'errore.

### **SCADE IL 2 OTTOBRE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2° TRIMESTRE 2023**

Il prossimo 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta la primo giorno non festivo successivo) dovrà essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) relative al secondo trimestre 2023.

Per le fatture elettroniche inviate da parte di contribuenti e intermediari tramite il Sistema di Interscambio è attivo un servizio web che consente l'integrazione dell'imposta di bollo da fare sulle fatture elettroniche nei casi di ritardo, omissione o errato versamento dell'imposta di bollo.

#### **DETRAZIONI FISCALI PER SPESE CON CARTA DI CREDITO/DEBITO: CONTA LA DATA IN CUI È STATA UTILIZZATA LA CARTA**

L'Agenzia Entrate ha ricordato che, in conformità al principio di cassa, gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d'imposta o una deduzione dal reddito complessivo devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui questi sono stati sostenuti.

Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite una carta di credito o di debito, al fine di ottenere l'agevolazione fiscale è necessario **fare riferimento al momento in cui la carta è stata utilizzata** e non, invece, alla data in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta.

Questo principio si applica anche se la data di addebito cade nel periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata utilizzata la carta.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo [enricospanu@pec.it](mailto:enricospanu@pec.it) o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

#### **AVVISO DI RISERVATEZZA**

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".